



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

**DIREZIONE GENERALE**

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

**Ufficio III – Personale della Scuola**

Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/ 8956/C7

Venezia, 11 dicembre 2008

AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OGNI ORDINE E  
GRADO

**LORO SEDI**

AI DIRIGENTI  
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI

**LORO SEDI**

e.p.c.

AI RAPPRESENTANTI REGIONALI  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI

**LORO SEDI**

OGGETTO: Graduatorie d'istituto III fascia personale ATA.

Precisazioni in merito:

- Durata contratti per copertura posti vacanti residuati da operazioni a carattere provinciale;
- Valutazione servizio ad aspiranti che hanno attivato il tentativo obbligatorio conciliazione dopo il 31 Luglio 2008;

Nell'imminenza della pubblicazione, da parte dei Dirigenti scolastici, delle graduatorie definitive di III fascia relative al personale ATA, si rende necessario fornire i chiarimenti richiesti in relazione ad alcuni quesiti formulati a questa Direzione.

**Durata contratti da stipulare da parte dei Dirigenti scolastici per copertura posti vacanti residuati dalle operazioni a carattere provinciale ( esaurimento graduatorie provinciali. )**

Com'è noto, la circolare del MIUR prot. n. 13561 del 28.8.2008, avente per oggetto : *Anno scolastico 2008/09- Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA* -, consultabile nella rete INTRANET, stabilisce, nel paragrafo relativo al personale ATA, che in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, le disponibilità residue devono essere coperte dai competenti Dirigenti scolastici, utilizzando le graduatorie di circolo e d'istituto, mediante stipula di contratti a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

La nota medesima, nell'indicare la durata dei predetti contratti (30 giugno) non distingue tra posti vacanti e disponibili solo di fatto .

La successiva nota del MIUR prot. n. 18543 del 13.11.2008 (Oggetto: contratti personale ATA a tempo determinato fino alla nomina dell'avente diritto per l'a.s.2008/09 ai sensi art. 59 CCNL 29.11.2007) ribadisce che i contratti a tempo determinato stipulati dai Dirigenti scolastici per la copertura di posti di durata annuale devono avere termine il 30 giugno.

In previsione del contenzioso che presumibilmente verrà attivato anche nel corrente anno scolastico, alcune Organizzazioni sindacali hanno chiesto che da parte dei Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali o da parte di questa Direzione vengano impartite indicazioni ai Dirigenti scolastici affinché gli stessi, per la copertura dei posti vacanti, provvedano a stipulare i relativi contratti fino al 31 agosto 2009 anziché fino al 30 giugno 2009.

Nel merito lo scrivente, pur se per l'a.s.2007/08, in presenza di numerosi tentativi di conciliazione, ha provveduto ad autorizzare il rappresentante dell'amministrazione a conciliare riconoscendo, in caso di posti vacanti, la proroga dei contratti fino al 31 agosto 2008, non può che evidenziare il carattere vincolante delle citate note del MIUR e, di conseguenza, l'obbligo per i Dirigenti scolastici, al fine di non incorrere in responsabilità erariale, di indicare come data finale di tutti i contratti stipulati per la copertura dei posti di durata annuale il termine delle attività didattiche ( 30 giugno 2009).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

**DIREZIONE GENERALE**

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

**Ufficio III – Personale della Scuola**

In altri termini non risulta possibile, al fine di evitare il contenzioso, autorizzare una durata dei contratti in questione diversa da quella stabilita dal MIUR.

**Valutazione servizio ad aspiranti che hanno attivato il contenzioso successivamente al 31 luglio 2008 (scadenza presentazione domande) o in data antecedente ma che non si è concluso entro la predetta data**

E' stato segnalato a questa Direzione quanto segue.

Alcuni aspiranti hanno attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione, per il riconoscimento dei mesi di luglio e agosto, successivamente al 31 luglio 2008, data di scadenza delle domande di inclusione nelle graduatorie di terza fascia, e hanno richiesto alle scuole la valutazione dei predetti mesi, nella certezza della positiva conclusione del contenzioso instaurato.

Altri aspiranti, che hanno attivato il tentativo di conciliazione prima del 31 luglio 2008 parimenti richiedono la valutazione dei due mesi citati pur se la conciliazione si è conclusa successivamente alla predetta data del 31 luglio 2008 o non è ancora avvenuta.

Nel merito si evidenzia che ai sensi dell'art. 2 comma 13 del DM n. 59/0 “ *i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria (31 luglio 2008)*” .

Inoltre la nota 1 delle note comuni alle tabelle di valutazione precisa che “ *sono valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole*”.

Nei casi illustrati pertanto, non trovandosi i richiedenti nelle condizioni descritte dal DM n. 59/08, **le competenti istituzioni scolastiche non devono procedere alla valutazione del servizio oggetto del contenzioso, non essendosi concluso, entro il 31 luglio 2008, il tentativo di conciliazione a favore dei ricorrenti.** .

^^^^^^

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per formulare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Carmela Palumbo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA  
**Ufficio III – Personale della Scuola**

C:\Documents and Settings\Angie\Desktop\precisazioni\_grad\_III fascia.doc